



COMUNE DI BRESCIA

GIUNTA COMUNALE

Delib. n. 157

Data 05/04/2023

OGGETTO: AREA TUTELA AMBIENTALE, VERDE, SOSTENIBILITÀ E PROTEZIONE CIVILE - SETTORE VERDE, PARCHI E RETICOLO IDRICO. PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI BRESCIA - SETTORE VERDE, PARCHI E RETICOLO IDRICO E L'ASSOCIAZIONE ARTISTI BRESCIANI - ETS - APS PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI ATTRAVERSO L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE DI ALLESTIMENTI ARTISTICI (LANDART) LUNGO IL PERCORSO ESCURSIONISTICO N. 907 DEL PARCO DELLE COLLINE IN LOC. MADDALENA

L'anno 2023, addì cinque del mese di Aprile alle ore 09:10 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

		PRESENTE
CASTELLETTI LAURA	V. Sindaco	Si
CANTONI ALESSANDRO	Assessore	--
CAPRA FABIO	Assessore	Si
FENAROLI MARCO	Assessore anziano	Si
MANZONI FEDERICO	Assessore	Si
MORELLI ROBERTA	Assessore	Si
MUCHETTI VALTER	Assessore	Si
SCAGLIA DILETTA	Assessore	Si
TIBONI MICHELA	Assessore	Si

Presiede il Vice Sindaco Laura Castelletti f.f. del Sindaco
Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina

La Giunta Comunale

Premesso:

- che l'art. 118 della Costituzione ha introdotto nel nostro ordinamento il principio di sussidiarietà orizzontale, il quale prevede che i Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che l'art. tre del D.Lgs. n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prevede che il Comune curi gli interessi, promuova e coordini lo sviluppo della propria comunità e che svolga le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016, è stato approvato il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", che disciplina le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, avviata per iniziativa dei cittadini, singoli o associati, o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale;
- che il Comune di Brescia provvede a gestire e mantenere le aree verdi del proprio territorio;

Preso atto che con nota del 20/3/2023 PG n. 99222 del 23/3/2023 e successiva integrazione del 25/3/2023 PG n. 102251 del 27/3/2023 l'Associazione Artisti Bresciani (AAB) - Ente del Terzo Settore - Associazione di Promozione Sociale ha presentato una proposta di collaborazione finalizzata alla valorizzazione e rigenerazione dei beni comuni urbani attraverso l'installazione e la manutenzione di allestimenti artistici (Land Art) lungo il percorso escursionistico n. 907 del Parco delle Colline in località Maddalena;

Considerato:

- che il soggetto proponente sopra citato può identificarsi tra i "cittadini attivi" di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), nella sua qualità di Associazione, come previsto dal Regolamento comunale sopra richiamato;
- che il progetto sopra richiamato può essere qualificato quale proposta di collaborazione presentata dai cittadini attivi, come previsto dall'art. 10 del suddetto Regolamento comunale, da attuare mediante la predisposizione e la sottoscrizione di un patto di collaborazione, ai sensi dell'art. 5 del suddetto Regolamento comunale;
- che le attività previste nell'ambito del progetto sopra citato, come meglio specificate all'art. 1, del patto di collaborazione, risultano coerenti con le azioni e gli

interventi di cui all'art. 6, comma 1 lett. h) *promozione della creatività urbana e della cultura* e lett. b) *cura costante e continuativa*;

Dato atto che la realizzazione degli interventi di riqualificazione dei beni immobili o di spazi aperti deve essere autorizzata dal Comune di volta in volta ogni installazione artistica secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 5, 6 e 7 del citato Regolamento comunale;

Considerato che la cura condivisa e collettiva dei beni comuni, realizzata attraverso il suddetto patto, può definirsi attività di rilevante utilità per la socializzazione e la promozione umana nell'ambito del territorio cittadino e può contribuire al perseguimento di uno dei fini propri del Comune, così come definiti dall'art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero quello di promuovere lo sviluppo della comunità locale;

Preso atto che l'accoglimento della proposta dell'Associazione Artisti Bresciani con prospettiva pluriennale farà assumere una valenza artistica al percorso n. 907, percorso tra l'altro sul quale corre anche il "Cammino delle sorelle" individuato tra le iniziative di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023;

Ritenuto pertanto meritevole di accoglimento la proposta dell'Associazione Artisti Bresciani a mezzo della sottoscrizione del patto di collaborazione in allegato;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 10, comma 6, del Regolamento di cui sopra, il presente provvedimento unitamente allo schema di patto di collaborazione saranno oggetto di pubblicazione sul sito del Comune di Brescia ed all'albo pretorio on line per 7 giorni, anche al fine di acquisire da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi e apporti;

Ritenuto di individuare nel dirigente Responsabile del Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico, il soggetto delegato alla stipula del patto di collaborazione in oggetto;

Richiamato in proposito l'art. 119 del D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espressi rispettivamente in data 29.3.2023 dal Responsabile del Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico e in data 3.4.2023 dalla Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000 per un più celere prosieguo degli atti conseguenti;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

- a) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il patto di collaborazione con l'Associazione Artisti Bresciani (AAB) - Ente del Terzo Settore - Associazione di Promozione Sociale, per l'attuazione del progetto di valorizzazione mediante installazione e manutenzione di allestimenti artistici (Land Art) lungo il percorso escursionistico n. 907 del Parco delle Colline in loc. Maddalena, come da schema allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) di pubblicare lo schema di patto sul sito ed all'albo pretorio online del Comune di Brescia per 7 giorni, dando atto che sarà seguita la procedura di cui all'art. 10 del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani";
- c) di dare atto che il patto in oggetto avrà durata di tre anni, decorrenti dalla firma del patto stesso, rinnovabile previo accordo espresso tra le parti;
- d) di individuare nel dirigente Responsabile del Settore Verde Parchi e Reticolo Idrico, la persona delegata alla stipula del patto di collaborazione in oggetto;
- e) di disporre la pubblicazione del presente atto nel portale amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- f) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
- g) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale.

PATTO DI COLLABORAZIONE

tra il Comune di Brescia - Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico - e l'Associazione Artisti Bresciani (AAB) – Ente del Terzo Settore – Associazione di Promozione Sociale per l'attuazione del progetto di valorizzazione e rigenerazione dei beni comuni urbani attraverso l'installazione e la manutenzione di allestimenti artistici (Land Art) lungo il percorso escursionistico n. 907 del Parco delle Colline in loc. Maddalena. Periodo 2023-2026.

COMUNE DI BRESCIA

(di seguito anche "Ente"), nella persona del dott. Agr. Graziano Lazzaroni, non in proprio ma in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico nonché Responsabile Unico del Procedimento, domiciliato per le funzioni presso la sede comunale di Piazza della Loggia n. 1, Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00761890177

e

Associazione Artisti Bresciani – Ente del Terzo Settore – Associazione di Promozione Sociale

(di seguito anche "AAB", "Associazione", "Attuatore", "soggetto attuatore"), nella persona del *****, in qualità di rappresentante legale, con sede in Vicolo delle Stelle, 4 – 25122 Brescia
Codice fiscale 80051750174 e Partita I.V.A.: 03386200178

Premesso che:

- l'art. 118 della Costituzione ha introdotto nel nostro ordinamento il principio di sussidiarietà orizzontale, il quale prevede che i Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- l'art 3 del d.lgs. n. 267/2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prevede che il Comune curi gli interessi, promuova e coordini lo sviluppo della propria comunità e che svolga le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016, è stato approvato il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", che disciplina le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, avviata per iniziativa dei cittadini, singoli o associati, o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale;

Preso atto che:

- con nota del 20/03/2023 PG n. 99222 del 23/03/2023 e successiva integrazione del 25/03/2023 PG n. 102251 del 27/03/2023 AAB ha presentato una proposta di collaborazione finalizzata alla valorizzazione e rigenerazione dei beni comuni urbani attraverso l'installazione e manutenzione di allestimenti artistici (Land Art) lungo il percorso escursionistico n. 907 del Parco delle Colline in Maddalena;
- il soggetto proponente sopra citato può identificarsi tra i "cittadini attivi" di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), nella sua qualità di Associazione, come previsto dal Regolamento comunale sopra richiamato;
- il progetto sopra richiamato può essere qualificato quale proposta di collaborazione presentata dai cittadini attivi, come previsto dall'art. 10 del suddetto Regolamento comunale, da attuare mediante la predisposizione e la sottoscrizione di un patto di collaborazione, ai sensi dell'art. 5 del suddetto Regolamento comunale;

Tutto ciò premesso

Tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto, obiettivi ed azioni del Patto di Collaborazione

1. Il presente Patto definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune di Brescia - Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico e l'Associazione Artisti Bresciani (AAB), al fine di porre in essere attività finalizzate alla valorizzazione e rigenerazione dei beni comuni urbani attraverso l'installazione e la manutenzione di allestimenti artistici (Land Art) lungo il percorso escursionistico n. 907 del Parco delle Colline in loc. Maddalena.
2. Le attività dovranno svolgersi attraverso una programmazione dei singoli interventi da condividere, sia nella localizzazione, nelle tempistiche che nelle modalità operative, con l'Ente e richiedendo le relative autorizzazioni ove necessarie. Le azioni di cura e manutenzione consisteranno nelle seguenti attività, che qui si riportano in elenco a titolo esemplificativo:
 - a) Progettazione negli anni di un percorso di opere d'arte contemporanea, opere o sculture realizzate con materiali naturali come legno e pietre, collocate all'aria aperta, anche di Landart, che valorizzino i percorsi escursionistici del Parco delle Colline e la loro fruizione da parte dell'intera cittadinanza.
 - b) Gestione condivisa di attività collaterali, con associazioni e soggetti operanti sul territorio, (incontri culturali, passeggiate artistiche), a completamento del progetto nel suo insieme.
 - c) Visite guidate rivolte a scuole e associazioni.
3. L'elenco delle attività potrà essere integrato o modificato, previo accordo tra le parti, per motivate esigenze di pubblico interesse individuate dall'Ente o a seguito di proposta da parte del soggetto attuatore. In ogni caso tale attività non si sostituisce alle ordinarie attività lavorative delle ditte che, per conto del Comune di Brescia, si occupano della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni comuni urbani, ma costituisce attività complementare e migliorativa.
4. Nello specifico l'attività di partenariato locale sarà così attuata:
 - **Comune di Brescia - Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico** curerà l'ordinaria e straordinaria manutenzione del verde (spazi in ambito boschivo ove verranno installate le opere d'arte);
 - **AAB** curerà l'installazione e la manutenzione delle opere artistiche.
5. L'autorizzazione non è cedibile ed il terreno non può essere utilizzato ad un uso diverso da quello indicato nel presente atto.

Art. 2 – Durata della collaborazione, cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa

1. Il presente Patto di collaborazione avrà una durata pari a 3 anni, decorrenti dalla data di firma del presente atto, e con possibilità di rinnovo anche un periodo diverso, da stabilire previo nuovo accordo tra le parti. È vietato il rinnovo tacito del Patto.
2. È onere del soggetto attuatore dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente Patto di collaborazione.
3. In qualsiasi caso di interruzione anticipata del presente Patto, l'Attuatore si impegna a dare l'assistenza che l'Ente potrà richiedere per operare un ordinato passaggio di consegne.
4. L'Ente si riserva la facoltà di revocare in ogni momento il presente Patto per motivate ragioni di pubblico interesse, anche prima della sua scadenza naturale, dandone comunicazione all'Attuatore con preavviso di almeno 30 giorni.

5. Costituiscono in ogni caso cause di cessazione anticipata del presente Patto:
 - a) l'inosservanza delle clausole di cui al presente Patto e comunque della disciplina contenuta nel "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 78 del 28.7.2016;
 - b) la cura e la gestione delle attività da parte di soggetto attuatore diverso rispetto a quello firmatario del presente Patto e di soggetti diversi dalle Associazioni di cui il soggetto attuatore dichiara di avvalersi.
6. Parimenti il soggetto attuatore ha facoltà di recedere dal presente Patto previo preavviso di almeno 30 giorni.
7. Al termine della collaborazione, qualsiasi sia l'ipotesi per cui essa avvenga (scadenza naturale, interruzione, revoca, cessazione anticipata, recesso), per l'attività eseguita, il soggetto attuatore non potrà richiedere alcun rimborso, rivalsa o richiesta di indennizzo.
8. L'eventuale collaborazione e/o partecipazione alla realizzazione delle attività previste nel Progetto, da parte di altre associazioni, deve essere previamente comunicata e autorizzata dall'Amministrazione comunale. Le predette associazioni, così come singole cittadine e singoli cittadini, potranno essere esclusi dalla partecipazione al Patto:
 - a) per l'inosservanza delle clausole di cui al presente Patto;
 - b) per l'inosservanza della disciplina contenuta nel Regolamento comunale sopra richiamato;
 - c) qualora incorrano in una qualunque ipotesi prevista dalla legge ostativa alla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, qualora non posseggano i requisiti di moralità ed affidabilità, qualora abbiano riportato condanne penali o siano destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.

Art. 3 – Modalità d'azione, reciproci compiti e impegni

1. Le parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del Patto, conformando la propria attività ai principi di sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, con particolare attenzione alla fruibilità in sicurezza dell'area verde.
2. Nello specifico, il soggetto attuatore si impegna:
 - a) a condividere con l'Amministrazione comunale, Assessorati competenti e Dirigenti indicati, il progetto nel suo complesso, il programma attuativo delle singole installazioni, le eventuali attività collaterali, a completamento del progetto, che negli anni verranno proposte;
 - b) a eseguire o a far eseguire le attività oggetto del presente Patto con continuità e a portarlo a compimento nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni legislative, tecniche e di sicurezza in vigore, nonché secondo le condizioni e i termini contenuti nel Patto stesso e nel Regolamento sopra citato;
 - c) le attività di cui sopra, a carico della AAB, potranno essere realizzate sia direttamente, sia tramite affidamento a terzi, purché la loro azione sia coerente con gli obiettivi identificati nel presente Patto. L'associazione si impegna a comunicare al Comune l'eventuale affidamento a terzi delle attività previste;

- d) a portare a conoscenza di tutti i soggetti coinvolti le prescrizioni del presente Patto, a coordinare la loro attività lavorativa e a vigilare sul rispetto di quanto in esso concordato;
- e) a utilizzare con la dovuta diligenza i beni mobili e immobili oggetto di intervento, oltreché il materiale e le attrezzature eventualmente fornite dall'Ente, impegnandosi a restituirli all'occorrenza;
- f) ad avvisare tempestivamente l'Ente in caso di anomalie che rendano necessari controlli e/o interventi di qualsiasi genere da parte dell'Ente stesso sui beni comuni urbani interessati;
- g) ad individuare le persone da coinvolgere nel progetto e che svolgeranno le attività in accordo con il Comune di Brescia;
- h) a finanziare i costi della manodopera di tali soggetti;
- i) a fornire ogni notizia, informazione, documentazione relativa alle attività svolte dietro richiesta dell'Ente, nonché a fornire report periodici come meglio specificato al successivo art. 7, comma 2, del presente Patto.

Il Comune si impegna:

- a) ad autorizzare l'installazione delle opere scultoree negli spazi individuati fornendo indicazioni in merito alle modalità realizzative;
- b) a comunicare al soggetto attuatore gli ambiti di intervento che saranno oggetto delle attività e le modalità realizzative, nonché a fornire tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività stesse;
- c) ad eseguire una pulizia e decespugliamento delle aree individuate;
- d) a fornire al soggetto attuatore un supporto tecnico attraverso l'individuazione di un tecnico dipendente dell'Ente, che avrà la funzione di loro referente;
- e) a coinvolgere gli stakeholders a livello territoriale;
- f) a conferire il proprio patrocinio istituzionale al progetto.

Art. 4 – Modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani

Il Patto si pone l'obiettivo di valorizzare e gestire in ottica artistica e culturale le aree indicate al punto precedente, al fine di consentirne la fruizione da parte dell'intera cittadinanza, garantendone il presidio e l'organizzazione.

Art. 5 – Strumenti di coordinamento

Per garantire il necessario coordinamento e monitoraggio dello stato di attuazione del Patto, il soggetto attuatore individuerà al proprio interno un unico referente (supervisore) ed un eventuale sostituto, che si interfacerà con l'Ente. In capo al supervisore sussiste l'obbligo di verificare il rispetto degli oneri legati alla sicurezza dei propri operatori nell'esercizio delle attività previste dal presente Patto.

Art. 6 – Responsabilità, danni e garanzie

1. L'AAB non potrà realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene. Fruizione degli spazi e programmazione sono comunque subordinate all'approvazione preventiva da parte del Comune, al rispetto delle vigenti norme in materia di requisiti e qualità richiesti, alla realizzazione, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, all'ottenimento dei titoli abilitativi richiesti ed all'assolvimento dei vigenti obblighi in materia di sicurezza; la spesa e la cura per l'assolvimento ai predetti obblighi è a carico dell'azienda.

2. La realizzazione degli interventi che saranno concordati è ammessa unicamente da parte di soggetti che per struttura, organizzazione, e capacità tecnica diano garanzie idonee di rispetto delle normative vigenti e di assolvimento alla complessità degli obblighi ivi previsti.
3. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, saranno preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente. Trattandosi di interventi da realizzarsi in aree boscate rispetto alle fattispecie previste, l'attuatore dovrà verificare le eventuali necessità, per la posa delle opere, di autorizzazioni paesaggistiche (DPR 13/02/2017 n. 31 – *Interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*), o forestali (*se non rientranti negli interventi di irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli* art.44 l.r.31/2008 – DGRX/733 dell'11/10/2013);
4. Il soggetto attuatore è tenuto ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute negli eventuali documenti di valutazione dei rischi. Pertanto, il soggetto attuatore risponde degli eventuali danni cagionati, per dolo o colpa, a persone o cose nell'esercizio della propria attività. L'Ente è sollevato da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
5. Contestualmente alla sottoscrizione del presente Patto e prima dell'avvio della collaborazione, il soggetto attuatore, a propria cura e spese, dovrà presentare apposita copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività oggetto del presente Patto (limitatamente alle attività e ai tempi di installazione ed eventuale rimozione di manufatti e strutture artistiche), in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza rispetto alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta. Gli operatori individuati dal soggetto attuatore sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
6. Il soggetto attuatore che presta la propria attività di collaborazione è da considerare “*datore di lavoro*” ai fini degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. A carico di detta organizzazione sono posti gli adempimenti e gli obblighi assicurativi Inail.
7. In considerazione della natura del presente Patto di collaborazione ed in considerazione del fatto che lo stesso viene sottoscritto a titolo gratuito, non si rende necessaria la costituzione di apposita polizza fideiussoria a garanzia del servizio svolto.
8. Durante l'esecuzione degli interventi le aree di lavoro dovranno essere intercluse al pubblico e, nel caso in cui vengano sostituite o riparate parti ammalorate, nel periodo di tempo intercorrente tra la rimozione e la sostituzione, lo spazio dovrà essere opportunamente segnalato e interdetto all'uso pubblico.

Art. 7 – Occupazione suolo pubblico

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. k) del vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. canone unico patrimoniale) ed ai sensi dell'art. 15 comma 2 lett. a) del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, il Comune concede in uso gratuito, ma non esclusivo, 4 porzioni di aree, lungo il percorso escursionistico n. 907 del Parco delle Colline individuate catastalmente al Fg. 99 mapp.19 e mapp. 32 e al Fg 100 mapp. 54, come da cartografia allegata.

2. La concessione di cui al presente articolo non esclude l'utilizzo condiviso delle aree da parte di altri soggetti con attività che non contrastino tra loro e per manifestazioni pubbliche che dovranno essere autorizzate di volta in volta dal Comune.

Art. 8 – Pubblicità, monitoraggio e rendicontazione

1. Dopo l'approvazione del presente Patto da parte della Giunta comunale, allo stesso sarà data pubblicità attraverso la sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Brescia per 7 (sette) giorni ed all'albo pretorio online anche al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti, come disciplinato all'art. 10 del Regolamento comunale sopra richiamato.
2. Sarà data pubblicità del Patto a mezzo di idoneo strumento divulgativo (conferenza stampa, comunicato ecc.).
3. Con cadenza annuale, la AAB dovrà produrre e trasmettere all'Ente un report riguardante le attività eseguite nel corso dell'anno.
4. Durante l'intera durata di vigenza del presente Patto, l'Ente verificherà la correttezza delle attività previste ed eseguite nell'ambito del presente accordo.

Art. 9 – Controversie

Nel caso di insorgenza di eventuali controversie derivanti dalla interpretazione o esecuzione del presente Patto, le Parti si impegnano a prediligere la composizione bonaria delle stesse, attraverso forme di conciliazione con il Dirigente Responsabile del Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico.

Nel caso in cui non sia possibile giungere ad una composizione bonaria delle controversie, le Parti eleggono come unico Foro competente quello di Brescia.

Art. 10 – Modifiche agli interventi concordati

Eventuali modifiche agli interventi o alle modalità di esecuzione degli stessi dovranno essere preventivamente condivise con il Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico che li autorizzerà con nota scritta.

Art. 11 – Conclusione anticipata e penali

1. Nel caso in cui la AAB e/o il Comune di Brescia concludessero anticipatamente il presente Patto, nulla avranno da pretendere reciprocamente in merito alla valorizzazione dei lavori eseguiti o all'uso concesso.
2. Stante l'inesistenza di danni, anche in caso di parziale esecuzione delle attività, non sono previste penali.

Art. 12 – Trattamento dei dati e informativa Privacy

Nell'ambito dell'esecuzione del presente Patto, le Parti provvedono al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Nello specifico si informa che:

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia n.1, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Direttore generale - dato di contatto protocollogenerale@pec.comune.brescia.it ;
- dato di contatto del responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it ;
- il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la LTA Srl con sede a Roma in Via della Conciliazione n.10;

- i dati sono trattati per le finalità istituzionali del Comune di Brescia;
- i dati personali trattati sono raccolti presso l'interessato e presso soggetti terzi;
- il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri;
- Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un contratto;
- il trattamento dei dati è necessario per adempiere ad un obbligo legale;
- in relazione a specifiche situazioni in cui non si verificano le predette condizioni, l'interessato presta il consenso al trattamento dei dati;
- il trattamento dei dati è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale;
- in relazione a specifiche situazioni in cui non si verificano le predette condizioni, l'interessato presta il consenso al trattamento dei dati;
- gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori e necessari per l'avvio e la conclusione dei procedimenti amministrativi;
- il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici;
- il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali.

Vengono trattate le seguenti categorie di dati:

- categoria: dati identificativi delle persone (es: nome, cognome, data e luogo di nascita, CF);
finalità: gestione del personale/rapporti contrattuali/protocolli d'intesa/patti di collaborazione;
- categoria: dati bancari/patrimoniali/finanziari/economici;
finalità: gestione del personale/rapporti contrattuali/protocolli d'intesa/patti di collaborazione;
- i dati trattati possono essere trasmessi alle seguenti categorie di soggetti: Anac, Osservatorio Regionale, Regione Lombardia, Agenzia delle Entrate, Provincia e Uffici giudiziari;
- non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano) che comportino l'adozione di decisioni sulle persone, nemmeno la profilazione, fatto salvo l'utilizzo dei cookies come specificato all'interno del sito internet del Comune;
- la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti e, comunque, al fine di poter erogare i servizi istituzionali e di poter avviare e concludere i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa;
- i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione;
- il mancato conferimento dei dati al Comune, il rifiuto a rispondere o la mancata acquisizione:
 - può comportare l'impossibilità al compimento ed alla conclusione del procedimento amministrativo interessato ed all'erogazione del servizio;
 - può comportare il rigetto dell'istanza presentata;

- il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi;
- il contraente ha il diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla cancellazione (ove i dati non siano corretti), alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della privacy, alla portabilità dei dati entro i limiti ed alle condizioni specificate nel capo III del Reg. UE 2016/679;
- la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa, tenendo conto della tutela della riservatezza delle persone.

Art. 13 – Oneri fiscali e di registrazione

1. Il presente Patto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del d.lgs. n. 117/2017.
2. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 14 – Disposizioni conclusive

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Graziano Lazzaroni dirigente Responsabile del Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico del Comune di Brescia.
2. Il presente Patto di collaborazione non ha finalità di lucro; l'attività svolta dal soggetto attuatore non comporta in alcun modo la costituzione di rapporto di lavoro con il Comune né di committenza dal Comune al soggetto attuatore.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Patto, si rimanda al "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.7.2016 ed alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve.

Brescia, li.....

Allegati: 1 (cartografia)


Per il Comune di Brescia

Il Responsabile del Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico

Per il Soggetto attuatore.

Il Legale Rappresentante

ORTOFOTO
FOGLIO 99 MAPPALE 19-32
FOGLIO 100 MAPPALE 54



CTR
FOGLIO 99 MAPPALE 19-32
FOGLIO 100 MAPPALE 54

